



M
16535-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Vincenzo Rotundo

- Presidente -

Sent. n. sez. 238

Gianesini Maurizio

CC - 26/01/2017

Tronci Andrea

R.G.N. 35787/2016

Anna Criscuolo

Alessandra Bassi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Habour Omar, nato il 03/02/1939 in Marocco

avverso l'ordinanza del 22/07/2016 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, sezione specializzata per il riesame, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Omar Harbour avverso il decreto di sequestro preventivo disposto a fini di confisca per equivalente, in relazione al reato a lui contestato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 319, 321, 322-bis, comma secondo n. 2, cod. pen. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, commesso quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chiekib Khelil nell'ambito di fatti di corruzione internazionale. L'ablazione cautelare ha ad oggetto diverse somme di denaro depositate su

quattro conti correnti del ricorrente, nei limiti della differenza tra 197 milioni euro e quanto già sottoposto a sequestro in forza di precedenti provvedimenti ablativi. A sostegno del *decisum*, il Collegio della impugnazione cautelare ha evidenziato che il provvedimento cautelare reale non è stato ancora eseguito, essendo stato trasmesso, con richiesta di assistenza giudiziaria, all'Ambasciata d'Italia in Libano per il successivo inoltro all'Autorità Giudiziaria di tale Paese per l'esecuzione, sicchè non è (ancora) ravvisabile un interesse a proporre l'impugnazione.

2. Ricorre avverso l'ordinanza Omar Harbour, a mezzo dei propri difensori di fiducia Avv.ti Rocco Olivo e Ernesto Gregorio Valenti, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, e 324 cod. proc. pen. L'impugnante rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale milanese, in capo all'indagato deve ravvisarsi un interesse a coltivare il ricorso anche nel caso in cui il decreto di sequestro preventivo non abbia avuto ancora esecuzione, in quanto l'interesse va individuato in relazione alla "posizione complessiva del ricorrente e permane anche laddove la misura sia stata revocata o sostituita, ogniquale volta dall'impugnazione possa trarsi un'utilità pratica consistente nella rimozione di un pregiudizio ed il correlativo ottenimento di una decisione più vantaggiosa". Sotto diverso profilo, il ricorrente pone in luce che l'art. 322, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta di riesame può essere proposta *"contro il decreto di sequestro emesso dal giudice"*, senza condizionare l'impugnazione alla condizione della intervenuta esecuzione. Fra l'altro, la Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di sequestro conservativo ai sensi dell'art. 318 del codice di rito, ha già avuto modo di riconoscere la proponibilità del ricorso per riesame anche prima dell'esecuzione del provvedimento. Infine, il ricorrente evidenzia l'irrazionalità sul piano dell'economia processuale della soluzione prescelta dal Tribunale, risultando del tutto antieconomico rinviare il vaglio di legittimità sul provvedimento di sequestro ad un momento successivo rispetto alla sua esecuzione, così che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto successivamente all'apposizione del vincolo reale porterebbe alla caducazione di tutti gli atti di esecuzione eseguiti - inutilmente - sulla base di un provvedimento *ab origine* illegittimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato giusta l'infondatezza delle censure dedotte.

2. La questione sottoposta al vaglio della Corte si incentra sul nodo ermeneutico se possa o meno ritenersi ammissibile il ricorso per riesame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di sequestro preventivo non ancora eseguito.

3. Ritiene il Collegio che al quesito debba essere data risposta negativa.

3.1. A norma del comma 1 dell'art. 322, *"l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'art. 324"*.

Secondo il comma 1 dell'art. 324 cod. proc. pen., la richiesta di riesame deve essere presentata entro dieci giorni *"dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"*.

Il dato normativo è inequivoco nell'ancorare il *dies a quo* a partire dal quale può essere azionato il mezzo impugnatorio alla *"data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro"*. Il che vale non soltanto a definire l'intervallo entro il quale può essere avviata una valida procedura impugnatoria, ma svela altresì la volontà del legislatore di individuare quale primo momento utile per proporre impugnazione l'"esecuzione" effettiva del vincolo reale.

3.2. Non può invero condividersi la diversa opinione espressa in una pronuncia di questa Corte – peraltro rimasta isolata – secondo la quale *"il momento di decorrenza iniziale di un termine non serve tanto alla individuazione del primo momento utile per il compimento di un atto, quanto generalmente per il calcolo del termine finale entro il quale l'atto stesso può essere compiuto"* (Sez. 5, n. 29835, 27/05/2011, Giorgianni, non massimata; in tema di riesame ex art. 318 cod. proc. pen.). Se può dirsi pacifico che l'indicazione del *dies a quo* serva a descrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all'impugnazione, non può nondimeno svalutarsi la circostanza che, proprio con l'individuazione di tale termine iniziale, il legislatore abbia inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possano validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall'A.G.

3.3. Tale conclusione discende, d'altronde, dalla piana applicazione del principio generale in tema di impugnazioni codificato al combinato disposto degli artt. 568, comma 4, e l'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., alla stregua del quale per proporre impugnazione *"è necessario avervi interesse"*. Interesse all'impugnazione che può stimarsi sussistente soltanto allorquando dall'ipotetica

decisione favorevole possa discendere un vantaggio concreto per il ricorrente - cioè la rimozione di un pregiudizio effettivo che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e l'utilità ad ottenere tale vantaggio persista sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562).

Orbene, non è revocabile in dubbio che il risultato tipico del mezzo di impugnazione reale disciplinato in via paradigmatica dall'art. 324 cod. proc. pen. - giusta il richiamo espresso contenuto negli artt. 318 e 322 stesso codice - sia quello di rimuovere il vincolo reale e di consentire al ricorrente di ottenere la restituzione della cosa sottoposta a sequestro. Ciò è codificato nell'art. 322, comma 2, cod. proc. pen., là dove individua i soggetti terzi legittimati a ricorrere nella *"persona alla quale le cose sono state sequestrate"* ed in quella che avrebbe *"diritto alla restituzione"*, con una netta definizione dell'ambito dell'interesse salvaguardabile con lo strumento del riesame in una chiara prospettiva restitutoria.

Ne discende la carenza d'interesse a promuovere il mezzo d'impugnazione prima che il vincolo sia stato apposto. L'interesse prescritto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. può invero dirsi sussistente soltanto se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente, di tal che tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al mero fine di ottenere un'affermazione di non conformità a diritto di un provvedimento che non ha ancora inciso in nessun modo sulla sfera patrimoniale del soggetto.

3.4. La soluzione ermeneutica sin qui sostenuta poggia solidamente su alcuni arresti di questa Corte - nei quali si è avuto modo di affermare l'inaammissibilità della richiesta di riesame avverso decreto di sequestro probatorio non eseguito (Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010, Fontana ed altro, Rv. 248144) - e, soprattutto, discende logicamente dall'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di (sopravvenuta) carenza d'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale in caso di intervenuta restituzione del bene oggetto del vincolo (Sez. U., n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

Seppure il principio richiamato sia stato affermato dalla Corte riunita nel suo più ampio consesso in una situazione per un certo aspetto diversa da quella sottoposta al vaglio di questo Collegio (cioè in caso di avvenuta restituzione del bene dopo l'esecuzione del sequestro), non può essere trascurata la *ratio decidendi* della decisione a Sezioni Unite Tchmil secondo la quale è necessario *"prediligere tra le varie scelte possibili l'interpretazione che più si armonizza col sistema"* ed, in particolare, col *"principio generale espresso dal comma 4 dell'art. 568 del codice di rito"*, in forza del quale la richiesta di riesame deve *"sempre*


essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro", "menomazione che, per quanto sopra detto, cessa con la restituzione della cosa medesima ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen.". Il dictum delle Sezioni Unite è dunque categorico nell'ancorare l'*"interesse concreto ed attuale"* – indispensabile ai fini della presentazione di una valida ed ammissibile impugnazione – alla sussistenza/persistenza di una *"menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa"* che sia però effettiva, tangibile, tanto che non può più dirsi tale in caso di avvenuta restituzione del bene.

Da che si ricava, quale naturale corollario, che un interesse concreto ed attuale all'impugnazione non può ravvisarsi allorquando nessuna menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa si sia ancora prodotta per non essere stato eseguito il provvedimento ablativo. Provvedimento che, fra l'altro, potrebbe anche non trovare materiale esecuzione per mancanza fisica della *res* da assoggettare al vincolo.

3.5. Nè può trarsi un'indicazione antitetica alla tesi sin qui sostenuta nella previsione del comma 2 dello stesso art. 324, secondo la quale *"la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento"*. Contrariamente a quanto osservato nel citato precedente di questa Corte n. 29835/2011, la procedura di esecuzione di un provvedimento ablativo non è istantanea, almeno non è necessariamente tale, là dove può riguardare numerosi beni – mobili e immobili –, possibilmente localizzati in luoghi diversi o presso terzi, dunque non attingibili contemporaneamente, di tal che è errato ritenere che l'esecuzione di un decreto di sequestro non sia suscettibile di essere – almeno in ipotesi – sospesa.

La citata norma del comma 2 dell'art. 324 è espressamente volta a disciplinare il caso in cui la richiesta di riesame sia presentata nella fase iniziale di esecuzione del provvedimento o comunque allorquando l'esecuzione sia ancora in corso, chiarendo come l'attivazione della procedura incidentale non valga quale causa impeditiva dell'ablazione.

3.6. Mette conto di rimarcare come il ricorrente abbia impropriamente valorizzato il precedente di questa Corte n. 26012/2004 (Sez. 6, del 27/04/2004, Manghisi, Rv. 229977, altrettanto non correttamente richiamato nella sentenza Sez. 5 n.12535 del 25/02/2016, Rosolani, non massimata), nel quale si è affermato che l'interesse alla impugnazione è ravvisabile quando sia stato emesso un *"provvedimento idoneo a produrre una lesione nella sfera giuridica dell'impugnante"* ed il ricorrente solleciti l'eliminazione o la riforma dello stesso per la realizzazione di un risultato a sé giuridicamente favorevole. Ed invero, se



si ha riguardo alla motivazione della citata decisione e – soprattutto – al caso sottoposto al vaglio della Corte in tale caso, risulta evidente come l'“idoneità a produrre una lesione” delineata come *conditio sine qua non* per l'ammissibilità del ricorso non fosse meramente potenziale, ma – al contrario – concreta ed attuale, come risulta pacificamente dimostrato dalla circostanza che, con tale decisione, questa Corte dichiarava l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in quanto il vincolo reale sul bene era già venuto meno e questo era stato ormai restituito all'avente diritto.

In altri termini, contrariamente all'assunto difensivo, nella pronuncia Manghisi non può ritenersi sancito il principio secondo il quale è ravvisabile un interesse a proporre impugnazione avverso un provvedimento di sequestro non ancora eseguito in vista della tutela di un interesse non concreto né attuale, ma solo virtuale.

3.7. La tesi sin qui sostenuta non contrasta, a bene vedere, neanche col principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21420/2003 (del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184) che ha riconosciuto l'ammissibilità della richiesta di riesame avverso la rogatoria diretta all'estero per l'esecuzione di un sequestro probatorio. Ed invero, le Sezioni Unite hanno incentrato l'affermazione di tale principio di diritto sul presupposto che il vincolo di indisponibilità da eseguire all'estero consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova che si vuole rendere disponibile per il processo da celebrare in Italia, profilo – quello probatorio – che si appalesa del tutto alieno dal sequestro preventivo che viene in rilievo nel presente ricorso.

A ciò si aggiunga che la sentenza Monnier aveva comunque ad oggetto l'impugnabilità col ricorso per riesame della richiesta di commissione rogatoria e non del provvedimento di sequestro probatorio seppure ad essa sottostante.

E ciò a tacer del fatto che la decisione non affrontava minimamente il tema della ricorribilità del provvedimento prima della sua esecuzione, esecuzione che – per quanto è dato di evincere dal ritenuto in fatto di tale decisione – in tale caso di specie doveva essere già avvenuta, là dove la difesa invocava “la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita”.

3.8. Si deve ancora rimarcare come l'impugnabilità del provvedimento cautelare reale non ancora eseguito non possa desumersi, tracciando un parallelismo, dalla ritenuta ammissibilità del ricorso avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui non sia stato ancora eseguito (Sez. 3, n. 10388 del 25/01/2012, Romano, Rv. 252343)

Va difatti osservato come, in caso di misure cautelari personali, il codice di rito preveda espressamente la proponibilità del ricorso ex art. 309, comma 2, cod. proc. pen. da parte del latitante, in una situazione nella quale l'esecuzione

del provvedimento è solo "formale" (ex art. 165 stesso codice) e non effettiva, dunque delineando – nella sostanza - una situazione di interesse solo potenziale a proporre impugnazione. Una disposizione analoga non si rinviene invece in tema di ricorso avverso il provvedimento di sequestro non eseguito.

Né tale disparità di trattamento può ritenersi irrazionale o contraria ai principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di tracciare il *discrimen*, proprio sul piano della diversa tutela apprestata dall'ordinamento, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale in relazione ai provvedimenti limitativi di esse adottati in via cautelare dall'A.G., evidenziando come diversi fra loro siano i valori che l'ordinamento prende in considerazione: *"da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare"* (Corte cost. n. 48/1994; n. 176/1994 e n. 229/1994).

3.9. Infine, va rilevato come la lettura interpretativa sin qui sostenuta non conduca di per sé ad un risultato contrastante con il principio di economia processuale, come paventato dal ricorrente.

Ragionando in astratto, potrebbe invero darsi effettivamente il caso - prospettato dal ricorrente - nel quale lo sbarramento alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro non eseguito possa comportare il rischio di dare inutile esecuzione ad un provvedimento ablativo suscettibile di rivelarsi *ab origine* illegittimo all'esito del mezzo di impugnazione successivamente proposto, ma potrebbe darsi anche il caso opposto, nel quale - proprio seguendo l'impostazione suggerita dal ricorrente - si dia corso ad un'inutile attività processuale ritenendo proponibile il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo non ancora eseguito, sebbene esso sia insuscettibile di trovare una concreta esecuzione per insussistenza della *res* da assoggettare a vincolo reale.

La compatibilità col principio di economia processuale deve allora essere apprezzata in coerenza col principio dell'interesse all'impugnazione, di tal che deve stimarsi antieconomico tutto quanto non sia utile a realizzare un risultato processuale concretamente – e non solo virtualmente - apprezzabile.

3.10. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale è inammissibile la richiesta di riesame avverso decreto di sequestro

preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto in tale situazione non può ancora ravvisarsi un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione.

4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2017

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Vincenzo Rotundo

